

**Sentenza:** n. 132 del 21 marzo 2017 (deposito del 7 giugno 2017)

**Materia:** ambiente ed energia

**Parametri invocati:** art. 117, secondo comma, lettere p) e s), e 118 della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** art. 16 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali)

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge regionale del Molise 4/2016

**Estensore nota:** Carla Paradiso

**Sintesi:**

La Corte si pronuncia sul ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'articolo 16 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettere p) e s), e 118 della Costituzione.

L'articolo in questione amplia le attribuzioni dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Molise (ARPAM) assegnandole anche funzioni amministrative regionali in materia di ambiente ed energia.

Segnala il ricorrente che si tratta di funzioni non legate alle attività tecniche di prevenzione, vigilanza e di controllo ambientale, previste nel decreto-legge 498/1993 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 61/1994, bensì di funzioni di amministrazione attiva, in materia non solo di ambiente ma anche di energia, quali le funzioni di pianificazione ambientale e quelle di attuazione di detti piani, l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni, oltre alla funzione di emanare provvedimenti autorizzativi, provvedimenti di diffida, di sospensione e revoca delle autorizzazioni degli impianti. In particolare, riguardo agli impianti termici, l'ARPAM si troverebbe a esercitare sia la funzione di rilascio delle autorizzazioni ambientali, sia il controllo sul rispetto delle stesse.

Nel pronunciarsi la Corte richiama la propria sentenza n. 356 del 1994, con cui si era espressa sulla legittimità del decreto-legge 496/1993, e nella quale aveva evidenziato come il nuovo assetto organizzativo delineato separava le funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza e di controllo da quelle riguardanti l'amministrazione attiva, funzioni da esercitare ai distinti livelli, statale e provinciale (o regionale), mediante apposite agenzie dotate di autonomia.

Nel quadro delineato dalla legislazione statale, scrive la Corte, l'autonomia è un requisito qualificante della singola Agenzia, come del sistema in generale, poiché solo grazie ad esso può essere garantito il rispetto dei criteri operativi, puramente tecnico-scientifici, cui il sistema stesso deve attenersi.

La Corte termina dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge regionale del Molise 4/2016 per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con la motivazione che la configurazione delle agenzie per l'ambiente, come determinata dalla legislazione nazionale, è incompatibile con il coinvolgimento delle stesse in attività di amministrazione attiva, quali quelle considerate nella legge regionale, attività che, essendo espressione di discrezionalità amministrativa in senso proprio, comportano una ponderazione degli interessi coinvolti (si pensi alla pianificazione ambientale) e quindi sono soggette alle direttive degli organi rappresentativi titolari della "politica" ambientale.